Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **Roma - Sabato, 8 marzo 1930 - Anno VIII** — **Numero 56**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le normo riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 68; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **349.**

REGIO DECRETO 13 dicembre 1929, n. **2401.**

Esecuzione dell'Accordo italo-inglese del 25 gennaio 1929 per il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno all'Accordo italo-inglese per il riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità, quale risulta dallo scambio di note intervenuto a Roma tra il Nostro Ministro per gli affari esteri e l'Ambasciatore di S. M. Britannica, in data 25 gennaio 1929.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a far tempo dal 25 gennaio 1929 - Anno VII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 3. — FERZI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ALL'AMBASCIATORE D'INGHILTERRA IN ROMA

Roma, 25 gennaio 1929-VII.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo di Sua Maestà il Re conviene nelle disposizioni che seguono costituenti un accordo sulla base della reciprocità fra Esso, da una parte, ed i Governi di Sua Maestà Britannica nel Regno Unito e nella Confederazione dell'Australia ed il Governo dell'India, dall'altra.

Essendo intendimento del Governo Fascista da una parte, e dei Governi di Sua Maestà Britannica nel Regno Unito e nella Confederazione dell'Australia e del Governo dell'India, dall'altra, di venire ad accordi per facilitare l'ammissione delle navi italiane ai traffici (compresi i traffici degli emigranti) nei porti della Gran Bretagna e dell'Irlanda Settentrionale, dell'Australia e dell'India, e l'ammissione delle navi britanniche appartenenti alla Marina mercantile della Gran Bretagna, dell'Irlanda Settentrionale, dell'Australia o dell'India, ai traffici (compresi i traffici degli emigranti) nei porti italiani:

1° Ciascuna delle Parti contraenti riconoscerà come equivalenti alle proprie regole riguardanti la sicurezza delle navi da passeggeri, quelle promulgate dall'altra Parte ed accetterà come validi i certificati per il trasporto di passeggeri rilasciati dall'altra Parte. Le navi in possesso di un certificato non scaduto rilasciato da una delle Parti contraenti non saranno dall'altra Parte contraente sottoposte ad alcun'altra ispezione per quanto concerne lo scafo, le macchine e l'arredamento, compresi i mezzi di salvataggio, salvo le ispezioni che fossero necessarie, in caso di dubbio, per accertare che le condizioni della nave, o di una delle sue parti, delle macchine e dei mezzi di salvataggio corrispondono alle attestazioni del certificato anzidetto.

2° Le Parti contraenti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene e la sistemazione degli emigranti a bordo delle navi, comprese in questa materia le norme per l'alloggio, lo spazio per i passeggeri, l'areazione, gli ospedali, la disinfezione, i bagni, i lavatoi, ecc., la farmacia, il personale sanitario, il servizio di interprete e l'imbarco di materie pericolose o nocive, sono sostanzialmente equivalenti fra loro.

Perciò convengono: 1° che quando una nave appartenente ad una di esse Parti contraenti inizia il suo viaggio da un porto di questa Parte come nave in servizio di emigrazione, detta nave non debba essere sottoposta ad alcuna specie di visita od ispezione come nave in servizio di emigrazione in alcun porto dell'altra Parte contraente, salva negli Ispettori di questa Parte — se lo credono opportuno — la facoltà di accertare che gli alloggi, lo spazio per passeggeri, l'areazione, gli ospedali, la disinfezione, i bagni, i lavatoi, ecc., la farmacia, il personale sanitario, il servizio di interpreti, ed il carico a bordo della nave corrispondono alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte e che la provvista di viveri e di acqua siano adeguate al numero degli emigranti imbarcati; 2° che quando una nave appartenente ad una delle Parti contraenti si rechi in un porto dell'altra Parte per imbarcarvi emigranti senza avere iniziato il viaggio in servizio di emigrazione da un porto della prima delle Parti contraenti, questa nave sarà sottoposta alle disposizioni relative alle navi da emigranti nel porto dell'altra Parte; nella visita dovrà però tenersi conto delle norme ecc. vigenti nel Paese a cui la nave appartiene e la cui equivalenza è più sopra riconosciuta.

Nondimeno le due Parti contraenti convengono che quando la nave di una delle Parti, senza essere partita in servizio di emigrazione da un porto di questa Parte, si reca in un porto dell'altra Parte e vi imbarca non meno di 50 emigranti nazionali di questa Parte, quest'ultima può richiedere che sia imbarcato un medico della stessa nazionalità di detti emigranti, se ciò è previsto dalle proprie disposizioni legislative o regolamentari.

3° Le navi in possesso di certificati per il trasporto di passeggeri rilasciati da una delle Parti contraenti e le navi che secondo le leggi e regolamenti di questa Parte possono nei porti di essa esercitare servizi di emigrazione — possono ugualmente esercitare servizi di passeggeri e di emigranti nei porti dell'altra Parte — e le Società a cui le dette navi appartengono possono tenere agenzie ed uffici nel territorio dell'altra Parte ed esplicare la loro attività mercantile alle medesime condizioni delle Società nazionali che esercitano siffatti servizi, e previo pagamento di tutte le tasse e la prestazione di tutte le garanzie richieste dalla legge di detta altra Parte contraente a tutte le Compagnie estere che esercitano analoghi servizi. Salvo quanto è stabilito nei paragrafi 1 e 2, per tutto quanto concerne il reclutamento ed il trasporto degli emigranti, ivi compresi fra l'altro il mantenimento degli emigranti a terra — il rimpatrio dei respinti, il rimpatrio degli indigenti — i noli — il biglietto di viaggio — la decisione delle controversie risultanti dall'esecuzione del contratto di trasporto, si applica la legge del Paese nel quale il contratto con l'emigrante è concluso. In questa materia non sarà fatta alcuna distinzione che tragga origine dalla bandiera della nave o dalla nazionalità delle Società a cui essa appartiene.

4° Le persone che viaggiano o intendono viaggiare sulle navi di una delle Parti contraenti da e verso un porto dell'altra Parte contraente, godranno degli stessi diritti, favori, esenzioni, facilitazioni e privilegi in tutte quelle forme che sono o potranno essere concesse alle persone che viaggiano o intendono viaggiare sulle navi dell'altra Parte. Le disposizioni del presente articolo si applicano fra l'altro a tutto ciò che riguarda il rilascio dei passaporti, i visti dei medesimi e le rispettive tasse.

5° Le Società che, possedendo navi appartenenti alla Marina mercantile della Gran Bretagna e Nord Irlanda, dell'Australia e dell'India, desiderano esercitare servizi di emigrazione nei porti italiani, dovranno chiedere al Regio Governo italiano la prescritta patente ed il Regio Governo italiano consente:

a) che la norma della legge italiana secondo la quale per essere ammesse in Italia al servizio di emigrazione le navi non debbono avere oltrepassato i tre anni dal varo, o possedere una velocità non inferiore a 18 nodi, si consideri come osservata dalle navi sopraindicate che abbiano iniziato il servizio di emigrazione in Inghilterra prima di compiere i tre anni, o avendo una velocità di 18 nodi, nella intesa che nessuna patente sarà concessa a navi che ab-

biano meno di 5000 tonnellate di stazza lorda — o una velocità inferiore a 11 nodi e mezzo — o una sola elica;

b) che, relativamente alla norma della legge italiana per cui il limite massimo di 20 anni per le navi che esercitano servizio di emigrazione nei porti italiani, può essere prorogato fino a 25, su parere favorevole della Direzione Generale della Marina Mercantile, l'autorizzazione al trasporto degli emigranti data dai Governi di S. M. nel Regno Unito e nella Confederazione dell'Australia e dal Governo dell'India, sia riconosciuta come equivalente al parere favorevole della Direzione Generale della Marina Mercantile Italiana sia dal punto di vista nautico sia da quello del mantenimento degli adattamenti necessari.

6° Ciascuna delle Parti contraenti può denunziare il presente accordo con un preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica all'altra Parte contraente.

7° La presente nota e la risposta della Vostra Eccellenza dello stesso tenore saranno considerate come la prova dell'accordo raggiunto tra i rispettivi Governi.

Gradisca, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSSOLINI.

A Sua Eccellenza
Il signor RONALD GRAHAM
Ambasciatore di S. M. Britannica
ROMA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
FANI.

L'AMBASCIATORE D'INGHILTERRA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

25th January 1929.

Monsieur le Ministre,

In accordance with instructions received from his Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs, I have the honour to inform Your Excellency that His Majesty's Governments in the United Kingdom and the Commonwealth of Australia and the Government of India agree to the following provisions as constituting an agreement on a reciprocal basis between them and the Royal Italian Government.

It being the desire of His Majesty's Governments in the United Kingdom and the Commonwealth of Australia and of the Government of India of the one part, and of the Royal Italian Government of the other, to make arrangements for facilitating the entry of British ships registered in Great Britain and Northern Ireland, Australia or India into the trades (including the emigrant trades) based on Italian ports, and the entry of Italian ships into the trades (including the emigrant trades) based on the ports of Great Britain and Northern Ireland, Australia and India:

1. — Each of the contracting parties will recognise as equivalent to their regulations regarding the safety of passenger vessels, the regulations issued by the other, and will accept as valid the passenger certificates issued by the other.

Vessels having unexpired passenger certificates issued by one party will not be required by the other party to undergo any further inspection as regards hull, machinery and equipment, including lifesaving appliances, except such as may be necessary in any case of doubt to confirm that the condition of the vessel, her machinery and life saving equipment are as stated in the said certificate.

2. — The contracting parties recognise that the laws and regulations on each side which provide for the health and comfort of the emigrants on board ship, including such matters as accomodation, space for passengers, ventilation, hospitals, disinfection, baths, wash-places, etc., medical stores, medical personnel, interpretation service and the carriage of dangerous and offensive cargoes, are substantially equivalent one to the other. They therefore agree, firstly that where a ship belonging to either party clears from a port of that party as an emigrant ship, such ship shall not be required to undergo any form of survey or inspection as an emigrant ship in any port of the other party except that the inspectors of the other party may, if they so desire, satisfy themselves that the accomodation, space for passengers, ventilation, hospitals, disinfection, baths, washplaces, etc., medical stores, medical personnel, interpretation service and the cargo on board the ship comply with the laws and regulations of the first party and that the stores of food and water are according to the appropriate scales for the emigrants carried, and secondly, that where a ship belonging to either contracting party calls at a port of the other party to embark emigrants without first having cleared from a port of the first party as an emigrant ship, that ship shall be required to clear from a port of the other party as an emigrant ship but the inspectores of the other party shall have regard to the regulations etc., of the country to which the vessel belongs — the equivalence of which is recognised above.

Nevertheless the contracting parties agree that where a ship of one party, without first having cleared as an emigrant ship from a port of that party, calls at a port of the other party and there embarks not less than fifty emigrants, nationals of the second party, the second party may require the carriage of a doctor of the same nationality as those emigrants if this is provided for in its own law or regulations.

3. — Ships holding passenger certificates issued by one party and ships which, under the laws and regulations of that party, may enter the emigrant trades based on the ports of that party, may engage freely in the passenger and emigrant trades respectively based on the ports of the other, and the companies owning the ships concerned may open agencies and offices in the territory of the other and conduct their business under the same conditions as national shipping companies engaging in those trades, subject to the payment of such fees and the deposit of such bonds as may be required under the law of that other party in the case of all foreign companies engaging in similar business.

In all matters relating to the recruiting and transport of emigrants, other than those referred to in paragraphs 1 and 2, and including all such matters as the boarding of emigrants prior to embarkation, the repatriation of rejected emigrants, the repatriation of indigent persons, the fares to be charged, the contract ticket, and the settlement of disputes on matters arising out of the contract ticket, the law of the country in which the contract with the emigrant is made, shall apply. In all such matters there shall be no discrimination based on the flag of the vessel or the nationality of the company concerned.

4. — Persons travelling, or proposing to travel, on the ships of one party to or from the ports of the other shall enjoy the same rights, favours, immunities, facilities, and privileges in all respects, as are, or may be, enjoyed by persons travelling, or proposing to travel, on the ships of the other party. The provisions of this article extend, inter

alia, to all matters relating to the issue of passports, passport visas, and the charges attaching thereto.

5. — Companies owning vessels registered in Great Britain and Northern Ireland, Australia and India which desire to enter the emigrant trades based on Italian ports will apply to the Royal Italian Government for the necessary « patenti » and the Royal Italian Government agree:

a) that the provision in the Italian law under which the vessels, on entry into the Italian emigration trades, must be not more than three years of age or must have a speed of eighteen knots, shall be deemed to have been complied with if the vessels in question were not more than three years old or had a speed of eighteen knots when they first entered the British emigrant trades, provided always that « patenti » will not be granted to vessels of less than five thousand gross tons or of a speed of less than eleven and one half knots, or vessels fitted with single screws;

b) that with regard to the provision in the Italian law under which the maximum limit of twenty years for vessels engaged in the carriage of emigrants from Italian ports may be increased to twenty five years on the favourable advice of the Italian Mercantile Marine Department, they will accept the authorisation to carry emigrants issued by His Majesty's Governments in the United Kingdom and the Commonwealth of Australia and the Government of India as equivalent to the favourable advice of the Italian Mercantile Marine Department both from the nautical point of view and from the point of view of the maintenance of the accomodation.

6. — Each of the contracting parties may terminate this agreement by six months' notice given to the other contracting party through the diplomatic channel.

7. — The present note and Your Excellency's reply of the same date in a similar sense shall be regarded as placing on record the understanding arrived at between the respective governments.

I have the honour to be, with the highest consideration. Monsieur Le Ministre Your Excellency's most obedient, humble Servant.

R. Graham

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Fani.

Numero di pubblicazione 350.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2416.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Olba ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Martina Olba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 779, col quale i comuni di Martina Olba e di Olba venivano riuniti in un solo Comune denominato Urbe con capoluogo Martina Olba;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Urbe funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Olba è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Martina Olba è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Urbe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 32. — Mancini.

Numero di pubblicazione 351.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2406.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Ferrazzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 822, col quale il comune di Ferrazzano è stato aggregato al comune di Campobasso e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Campobasso alla diretta amministrazione del comune autonomo di Campobasso, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Campobasso dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Ferrazzano sostenne l'effettiva spesa di lire 65,993.14;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1915, n. 1085, 1° luglio 1926, n. 1474, e 16 settembre 1926, n. 1885, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Ferrazzano, ora aggregato al comune di Campobasso, i corrispondenti contributi di lire 3709,87, L. 4000 e L. 2400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Ferrazzano, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 55,883.27 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 8. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Campobasso in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Ferrazzano.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo			L.	56.811,14
2. Retribuzioni per supplenze			»	5.600 —
3. Compensi per insegnanti facoltativi			»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio			»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni			»	3.512 —
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura			»	70 —
Spese sostenute direttamente dal Ministero:				
1. Per scuole non classificate			»	
Totale			L.	65.993,14
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:				
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	3.709,87		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.000 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.400 —		
			»	10.109,87
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	55.883,27

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 352.

REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2407.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Mirabello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 822, col quale il comune di Mirabello è stato aggregato al comune di Campobasso e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Campobasso alla diretta amministrazione del comune autonomo di Campobasso, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Campobasso dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Mirabello sostenne l'effettiva spesa di lire 53,496.83;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1085, 1° luglio 1926, n. 1474, e 16 settembre 1926, n. 1885, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Mirabello, ora aggregato al comune di Campobasso, i corrispondenti contributi di L. 3372,49, L. 4000 e L. 2000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Mirabello, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 44,124.34 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 9. — FERZI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Campobasso in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Mirabello.

POSTI DI RUOLO N. 5.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 *dall'Amministrazione scolastica regionale*:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	50.419,50
2. Retribuzioni per supplenze	»	
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	3.077,33
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	53.496,83

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	3.372,49		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	4.000 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	2.000 —		
			»	9.372,49
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928			L.	44.124,34

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 353.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1929, n. **2417.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Campiglia Soana ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Valprato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2931, col quale i comuni di Campiglia Soana e Valprato venivano riuniti in un solo Comune denominato Valprato Soana, con sede a Valprato;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Valprato Soana funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Campiglia Soana è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Valprato è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Valprato Soana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 33. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 354.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. **2418.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Correzzo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gazzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1085, col quale i comuni di Gazzo e Correzzo venivano riuniti in un solo Comune denominato Gazzo Veronese con sede a Gazzo;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Gazzo Veronese funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Correzzo è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Gazzo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Gazzo Veronese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 37. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 355.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 99.

Erezione in ente morale dell'« Istituto Francolini-Franceschi per l'assistenza ai fanciulli poveri », in Santarcangelo di Romagna (Forlì).

N. 99. R. decreto 23 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Istituto Francolini-Franceschi per l'assistenza ai fanciulli poveri », in Santarcangelo di Romagna (Forlì), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico con alcune modifiche.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 356.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 100.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Fiume.

N. 100. R. decreto 23 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930.

Conferma in carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, il sig. Rinolfi Ferruccio fu Antonio venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, quale titolare della Società in nome collettivo « Ferruccio Rinolfi & Fratello »;
Vista la domanda, in data 9 dicembre 1929, con la quale il predetto sig. Rinolfi, in seguito al decesso del proprio fratello Edmondo, ha chiesto di continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in proprio;
Visti i pareri favorevoli del Sindacato, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia di Torino;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Rinolfi Ferruccio fu Antonio è confermato agente di cambio in proprio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 278. — PIA.

(1294)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione della Congregazione di carità di Terni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1929, col quale fu prorogato fino al 28 febbraio 1930 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità di Terni;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile 1930.

Il prefetto di Terni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI

(1295)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1930.

Attribuzione all'Ufficio del lavoro portuale di Savona della gestione del magazzino delle merci varie esistente in quel porto.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 3 gennaio 1926, che istituisce l'Ufficio del lavoro portuale a Savona;
Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927, che incarica l'Ufficio del lavoro portuale predetto della gestione degli apparecchi meccanici di carico e scarico, già amministrati dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il magazzino esistente sulle calate settima ed ottava del porto di Savona è destinato a temporaneo ricovero delle merci sbarcate o da imbarcare nel porto medesimo.

La gestione di tale magazzino è affidata all'Ufficio del lavoro portuale e costituirà un'azienda unica con quella degli apparecchi meccanici di carico e scarico istituita col citato decreto interministeriale 29 ottobre 1927, le cui disposizioni si intendono estese alla gestione predetta, salvo

per quanto concerne la destinazione dei residui attivi, di cui al successivo art. 3.

Le scritture contabili relative alla gestione del magazzino saranno tenute separate da quelle degli apparecchi meccanici.

Art. 2.

Il temporaneo ricovero delle merci nel magazzino, di cui al precedente articolo, sarà consentito verso il pagamento di un diritto da stabilirsi dal Comitato previsto dall'art. 2 del citato decreto interministeriale 29 ottobre 1927, e da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni, intesi quelli delle finanze e delle corporazioni.

Art. 3.

I residui attivi, che si otterranno dopo aver provveduto alle spese di esercizio, saranno destinati alla manutenzione del magazzino ed ai relativi arredamenti.

Qualora detti residui non fossero a ciò sufficienti, le somme all'uopo necessarie saranno prelevate dal fondo di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale 29 ottobre 1927.

Art. 4.

L'azienda non assume, per il fatto del temporaneo ricovero delle merci nel magazzino, obblighi di custodia o di conservazione delle merci stesse, nè responsabilità di alcun genere per eventuali danni, mancanze o manomissioni, da qualsiasi causa possano derivare.

Art. 5.

Il regolamento relativo alla gestione, nonchè le norme contabili-amministrative saranno compilati dal comandante del porto di Savona, sentito il Comitato, e sottoposti all'approvazione del Ministero delle comunicazioni, intesi quelli delle finanze e delle corporazioni.

Roma, addì 24 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(1296)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1930.

Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Ponta Delgada (Isole Azzorre).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Ponta Delcada (Isole Azzorre);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, messa in esecuzione nel Regno e Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Ponta Delgada (Isole Azzorre) sono sottoposte alle misure contro la peste, prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(1297)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1930.

Elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla e il tifo esantematico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di rivedere l'elenco delle località le cui provenienze sono sottoposte alle misure sanitarie contro la peste, il colera, la febbre gialla e il tifo esantematico;

Vedute le ordinanze di sanità marittima emesse in materia dall'8 maggio 1897 al 22 febbraio 1930 e tuttora in vigore;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data piena ed intera esecuzione nel Regno e nelle Colonie con R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Decreta:

Art. 1.

Continuano ad essere sottoposte alle misure prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 19 gennaio 1930:

A) *nei riguardi della peste*, le provenienze:

1° dai porti di Canton e Amoy (Cina);
2° da tutti i porti del litorale fra Moulmein (Birmania) e il confine dell'Indostan col Balucistan (Indie Britanniche);
3° da Colombo (Ceylon);
4° da tutti i porti del litorale del Golfo Persico;
5° da Bassorah (Irak);
6° dai porti della regione centrale di Giava (Indie Orientali Olandesi);
7° da Odessa (Russia);
8° da Patrasso e da Pireo (Grecia);
9° da Larache (Marocco);
10° da Dakar (Senegal);
11° da Ponta Delgada (Isole Azzorre);
12° da Lagos (Nigeria);
13° dai porti dello Stato di Cearà, da Natal nel Rio Grande do Norte, da Parahyba, da Bahia, da Porto Alegre e San Paolo (Brasile);
14° dai porti della provincia di Santa Fé e da Buenos Ayres (Argentina);

15° da Antofagasta (Chilì);
16° da Callao, da Eten, da Pacasmayo, da Payta e da Trujillo (Perù);
17° da Guayaquil (Equatore).

B) *nei riguardi del colera,* le provenienze:

18° da Amoy, da Canton e da Shanghai (Cina);
19° da Osaka (Giappone);
20° da Cholon e da Saïgon (Indocina);
21° da tutti i porti della Birmania, del Bengala e delle Presidenze di Bombay e di Madres (Indie Britanniche);
22° da Pondicherry (India Francese);
23° da tutti i porti del Siam;

C) *nei riguardi della febbre gialla,* le provenienze:

24° da Monrovia (Liberia);
25° da Lagos e da Warri (Nigeria);
26° dai porti del Congo Belga;
27° dai porti dei distretti di Parà e di Sergipe, e da Bahia, da Natal, da Parahyba e da Pernambuco (Brasile);

D) *nei riguardi del tifo esantematico,* le provenienze:

28° dai porti russi del Mar Nero e del Mar d'Azow.

Art. 2.

Sono revocate tutte le ordinanze di sanità marittima emanate dall'8 maggio 1897 al 22 febbraio 1930 che sottopongono alle misure contro la peste, il colera, la febbre gialla e il tifo esantematico le provenienze non comprese nel precedente art. 1.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1930.
Conferma in carica di un membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1930, n. 330, concernente la costituzione delle Deputazioni delle borse valori per il corrente anno;

Vista la lettera, in data 17 febbraio 1930-VIII, n. 1236, del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, con la quale si dichiara che, per mero errore, nelle designazioni per i membri effettivi di quella Deputazione di borsa per l'anno corrente fatte dal Consiglio medesimo con lettera del 5 dicembre 1929-VIII, n. 14349, il comm. Nimmo Giacomo venne invece indicato col nome di Gennaro;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla relativa rettifica potendo sorgere contestazioni sull'identità della persona del predetto membro effettivo della Deputazione di borsa di Napoli;

Decreta:

Il comm. Nimmo Giacomo, riportato, per erronea indicazione, col nome di Gennaro nel decreto Ministeriale succitato, è confermato nella carica di membro effettivo, per il corrente anno, della Deputazione della borsa valori di Napoli.

Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(1298)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11531.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Augusto Ivancich fu Antonio, nato a Lussinpicolo il 28 maggio 1880 e residente a Trieste, via Molino Grande n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Iviani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Augusto Ivancich è ridotto in « Iviani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Ivancich nata Bulla fu Carlo, nata l'11 agosto 1883, moglie;
2. Nives di Antonio, nata il 6 agosto 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(438)

N. 11419-33180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Menardi Anna ved. Klun di Gregorio, nata a Trieste il 24 giugno 1862 e residente a Trieste, via P. Castaldi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Menardi ved. Klun è ridotto in « Collini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(443)

N. 11419-14074.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Andrea Knez fu Giovanni, nato a Sebenico il 28 novembre 1883 e residente a Trieste, via B. Marcello n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Conti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Knez è ridotto in « Conti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maddalena Knez nata Bodlovich fu Vincenzo, nata il 1° dicembre 1882, moglie;
2. Clorinda di Andrea, nata il 15 giugno 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(444)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 4 marzo 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad alleviare la crisi olearia.

(1313)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, nella seduta del 4 marzo 1930-VIII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante.

(1314)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Monticiano, in provincia di Siena, con decreto 1° febbraio 1930-VIII sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 3 gennaio 1929, n. 94.

(1305)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 52.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.71	Belgrado	33.65
Svizzera	368.90	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.791	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.657	Norvegia	5.105
Spagna	223.95	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.558	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.107
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	66.90
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.50
Peso Argentino Oro	16.30	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.16	Consolidato 5 %	79.65
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.95	I Serie	74.10
Oro	368.44	II Serie	73.10

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Conversione di certificati di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 120.

Quest'Amministrazione ha proceduto alla conversione dei certificati consolidato 5 % (1861), n. 45746/392256 di L. 1020, n. 45747/292257 di L. 1065, n. 45751/392261 di L. 5, n. 45748/392258 di L. 255, totale L. 2345, intestati a Maiorana Cucuzzella Salvatore fu Benedetto, ipotecati a favore della Tesoreria speciale e con attergati irregolari di cessione delle rendite a favore di Maiorana Benedetto di Giuseppe, in data 7 settembre 1869.

Si previene chiunque possa avervi interesse che le parti dei certificati consolidato 5 % contenenti le suaccennate cessioni sono state unite ai corrispondenti nuovi titoli del consolidato 3,50 % nn. 61496, 61497, 61501 e 61498 rispettivamente di L. 714, 745,50, 3,50 e 178,50 emessi in sostituzione per conversione in modo da formarne parte integrante e che perciò isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1043)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione — **3ª Pubblicazione.** — (Elenco N. 26).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro ordinario serie A - eserc. 1925-26	578	Cap. 500 —	Diaz Mariano di Salvatore.	Diaz Mariano di Salvatore *minore sotto la p. p. del padre.*
3.50 %	779619	175 —	Galli Silvio fu *Pacifico*, dom. a Spezia (Genova), con usuf. vital. a Cappellini Maddalena fu Fortunato nubile, dom. a Bagni San Giuliano (Pisa).	Galli Silvio fu *Pompeo* ecc, come contro, e con usuf. vital. come contro.
	51312	45.50	Ruggiero *Luigi* fu Raffaele, dom. in Napoli, vincolata.	Ruggiero *Nicola-Luigi* fu Raffaele, dom. in Napoli, vincolata.
Cons. 5 %	489559	170 —	Ferrari Vanda fu Pasquale minore sotto la p. p. della madre Cresta Rosa *fu* Giuseppe, ved. Ferrari, dom. a Genova - Pegli; con usuf. a Cresta Rosa *fu* Giuseppe vedova Ferrari, dom. a Genova - Pegli.	Ferrari Vanda fu Pasquale, minore sotto la p. p. della madre Cresta Rosa *di* Giuseppe ved. Ferrari, dom. a Genova - Pegli; con usuf. a Cresta Rosa *di* Giuseppe, ved. ecc. come contro.
3.50 %	743280	21 —	Buonocore Olimpia fu Paolo moglie di Buonpane Giuseppe, dom. a Napoli; con usuf. vital. congiuntamente a Punzo *Maddalena*, Filomena, *Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente a Punzo *Maria-Maddalena*, Filomena, *Maria-Michelina* e Maria fu Antonio, nubili, dom. a Napoli.
3 %	45047	2400 —	Tarditi *Eugenia* fu Eugenio, minore sotto la curatela del marito Filippi Ernesto fu Luigi, dom. a Torino, vincolata.	Tarditi *Maria-Maddalena-Carolina-Eugenia* fu Eugenio, minore ecc. come contro, vincolata.
3.50 %	223806	105 —	Balestrero Giovanni Battista fu *Antonio*, domiciliato in Alessandria, vincolata.	Balestrero Giovanni Battista fu *Giovanni-Antonio*, dom. in Alessandria, vincolata.
Cons. 5 %	4524	175 —	Tallone *Bartolomeo* fu Felice, dom. in Oneglia (Porto Maurizio) ipotecata per cauzione di Tallone Giovanni di *Bartolomeo* quale Conservatore dell'Archivio notarile distrettuale di Oneglia.	Tallone *Pietro-Bartolomeo* fu Felice, dom. come contro; ipotecata per cauzione di Tallone Giovanni di *Pietro-Bartolomeo* ecc. come contro.
3.50 %	578387	93 —	Luchini Paolo, *Giuseppe, Luigi*, Florinda ed Erminia fu Armando od Ermando, minori sotto la p. p. della madre Pellegrini Adele fu Luigi, dom. a Lappia, comune di Barga (Lucca).	Luchini Paolo, *Luigi-Pietro-Giuseppe, Luigi-Angiolo-Demetrio*, Florinda ed Erminia fu Armando od Ermando, minori ecc. come contro.
3.50 % »	628719 628718	31.50 38.50	Sambuceti Giovanni / Sambuceti Rosa } di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Santa Maria di Monticelli, frazione del Comune di Cogorno (Genova); con usuf. a Sambuceti Antonio fu *Andrea*, dom. come sopra.	Intestate come contro, con usuf. a Sambuceti Antonio, fu *Antonio*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro quinquennale 14ª emissione	24	Cap. 200 —	Ferrari *Bianca*, Renzo e Nella di *Prospero*, minori sotto la p. p. del padre.	Ferrari *Archilde*, Renzo e Nella di *Pietro detto Prospero*, minori ecc. come contro.
3.50 %	789866	420 —	Andreani *Giuseppe* o *Giuseppe-Alessandro* fu Cesare, dom. in Levanto (Genova).	Andreani *Alessandro-Giuseppe* fu Cesare, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	406254	465 —	*Tuccio* Lucia fu Francesco minore sotto la tutela di Savastano Aniello fu Luigi, dom. a Torre del Greco (Napoli).	*Tucci* Lucia fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	204267	60 —	Canevali Maria di *Battista* minore sotto la p. p. del padre, dom. a Lanzo Intelvi (Como); con usuf. vital. a Canevali *Battista* fu Giuseppe, dom. a Lanzo Intelvi (Como).	Canevali Maria di *Giovanni Battista* minore ecc. come contro; con usuf. vital. a Canevali *Giovanni-Battista* fu Giuseppe, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(904)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione).

Alienazione di rendita nominativa.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico lelle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	815380	Italiano Antonino, domic. a Belmonte Mezzagno (Palermo) - vincolata . . . . L.	129.50

Roma, 28 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1290)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** **Elenco n. 27.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro ordinario serie *C*	1327	Cap. 2,000 —	Gugliotta *Annetta* di Rosario, minore sotto la p. p. del padre.	Gugliotta *Bartolomea* di Rosario, minore ecc. come contro.
3.50 %	36912	315 —	Grassi Carlo fu Giuseppe di Milano, minore rappresentato dalla madre *Elisa* Mazzoni, ved. Grassi; con usuf. vital. a Mazzoni *Elisa* di Carlo, ved. Grassi.	Grassi Carlo fu Giuseppe, minore rappresentato dalla madre Mazzoni *Matilde-Elisabetta detta Elisa* di Carlo, ved. Grassi, dom. in Milano; con usuf. vital. a Mazzoni *Matilde-Elisabetta detta Elisa* di Carlo, ved. Grassi.
Cons. 5 %	417449	240 —	Coccapani Imperiali Laura fu *Battista*, moglie di Tacoli Agostino, dom. a Bologna; con usuf. vital. a Bruzzi Fortunato fu Vincenzo.	Coccapani Imperiali Laura fu *Giovanni Battista*, moglie ecc. come contro.
»	417450	240 —	Coccapani Imperiali Isabella fu *Battista*, vedova Violi, dom. in Bologna; con usuf. come la precedente.	Coccapani Imperiali Isabella fu *Giovanni Battista*, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	232280	4,230 —	Brescia Francesca fu Giovanni, moglie di Maizza Michele di Vito, dom. in Monopoli (Bari); con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Brescia *Vincenzo* fu Teodoro e Amodio Lucrezia fu Francesco, dom. in Monopoli (Bari).	Intestata come contro; con usuf. congiuntivo e cumulativo ai coniugi Brescia *Vito* fu Teodoro ed Amodio Lucrezia fu Francesco, dom. come contro.
Cons. 5 %	189821	65 —	Roberto Armida fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Novara.	Roberto Armida fu Giuseppe, *moglie di Roberto* Umberto, dom. in Novara.
»	222854	165 —	Del Pizzo Teresa fu Raffaele moglie di *Ciardi* Gabriele fu Pellegrino, dom. a Maiori (Salerno), vincolata.	Del Pizzo Teresa fu Raffaele, moglie di *Ciardo* Gabriele fu Pellegrino, dom. a Maiori (Salerno), vincolata.
»	373123	16,150 —	Rocca *Lazzaro-Emilio* fu Giuseppe, dom. in Lavagna, vincolata.	Rocca *Lazzaro-Bartolomeo-Emilio* fu Giuseppe ecc. come contro.
»	81724	150 —	*Bongiovanni* Matteo detto Luigi, Emilia, Giovanna ed *Angelo*, fratelli e sorelle di Biagio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Torino; con usuf. vital. a *Bongiovanni* Biagio fu Matteo.	*Bongioanni* Matteo detto Luigi, Emilia, Giovanna, ed *Angiolino* fratelli e sorelle di Biagio, minori ecc. come contro; con usuf. vital. a *Bongioanni* Biagio fu Matteo.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(994)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1/1930 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
25 gennaio 1928	Ditta Vincenzo Toffoli & Figli, a Calalzo (Belluno).	Acrobata automatico (modello).	6998
12 maggio 1928	Soc. An. Calzaturificio Antonio Livraghi, a Milano.	Testa di Pagliaccio con cilindro (disegno).	6999
21 » »	Albino Albino, a Napoli.	Cavallo marino, giuocattolo (modello).	7000
27 agosto 1928	Soc. An. Regitratori di Cassa « National », a Milano.	Copertura di registratori di cassa (modello).	7001
15 ottobre 1928	Eichfelder Bernardo, a Bolzano.	Sputacchiera a chiusura automatica (modello).	7002
15 » »	Esposito Vincenzo, a Napoli.	Ventola in cartone (modello).	7003
12 » »	Ditta Pietro Berzia, a Torino.	Cassetta con attrezzi per salvataggio (modello).	7004
13 dicembre 1928	Coppini Armando, a Firenze.	Servizio da toilette stile Luigi XVI, in argento, cristallo ed avorio, di 20 pezzi (modello).	7005
5 gennaio 1929	Koh-J-Noor Bleistiftfabrik L. & Co. Hardtmuth, a B. Budweis (Cecoslovacchia).	Recipiente in forma di treno comprendente una locomotiva seguita da vagoni (modello).	7006
24 » »	Bragonzi Oreste, a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglia per casse e cofani funerari (modello).	7007
31 » »	Gregori Giuseppe, a Trieste.	Fondello per contatori d'acqua con regolatore a tre settori circolari tronchi (modello).	7008
4 febbraio »	Bragonzi Oreste, a Lonate Pozzolo (Varese).	Maniglia per casse e cofani funerari (modello).	7009
6 marzo »	Société Anonyme de Caution et de Gérance, a Parigi.	Orologio a pagamento anticipato (modello).	7010
6 » »	Société Anonyme de Caution et de Gérance, a Parigi.	Orologio a pagamento anticipato (modello).	7011
13 » »	Beccaria Giovanna, a Venezia.	Scialle (disegno).	7012
15 » »	Società Anonima Ripalta, a Milano.	Copertina per agenda (disegno).	7013
7 » »	Browdy Morris William, a Londra.	Apparecchio di salvataggio nautico per signora (modello).	7014
7 » »	Browdy Morris William, a Londra.	Apparecchio di salvataggio nautico per signora (modello).	7015
7 » »	Browdy Morris William, a Londra.	Apparecchio di salvataggio nautico per uomo (modello).	7016
7 » »	Browdy Morris William, a Londra.	Apparecchio di salvataggio nautico per uomo (modello).	7017

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
3 aprile 1929	Beccaria Giovanna, a Venezia.	Scialle (disegno).	7018
3 » »	Beccaria Giovanna, a Venezia.	Scialle (disegno).	7019
3 » »	Beccaria Giovanna, a Venezia.	Scialle (disegno).	7020
16 » »	Bosoni Pietro, a Milano.	Monopattino per bambini utilizzabile anche come cavalluccio (modello).	7021
22 » »	Barbini Mario Davide, a Livorno.	Giuoco reale italiano degli scacchi (modello).	7022
18 giugno »	Ditta Mook & Bole, a Parigi.	Globo diffusore per lampade elettriche (modello).	7023
4 luglio »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpetta per signora con collarino di chiusura fermato a lucchetto (modello).	7024
4 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpetta chiusa da signora a due colori (modello).	7025
4 » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Scarpetta per signora con cinturino rialzato e bordo al collo (modello).	7026
2 agosto »	Steiner Guglielmo, a Milano.	Assegno bancario sotto forma di cartolina postale (modello).	7027
4 luglio »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura per signora con ricami a molte volute fantasia (modello).	7028
21 agosto »	Ditta Wilhelm Koreska, a Vienna.	Recipiente per inchiostro, gomma o simili (modello).	7029
30 » »	Sklarny a rafinerie, Josef Inwald akc. spol., a Praga.	Plafoniera di vetro o cristallo (modello).	7030
30 » »	Sklarny a rafinerie, Josef Inwald akc. spol., a Praga.	Globo di vetro o cristallo (modello).	7031
30 » »	Sklarny a rafinerie, Josef Inwald akc. spol., a Praga.	Globo di vetro o cristallo (modello).	7032
30 » »	Sklarny a rafinerie, Josef Inwald akc. spol., a Praga.	Prafoniera in vetro o cristallo (modello).	7033
30 » »	Sklarny a rafinerie, Josef Inwald akc. spol., a Praga.	Globo di vetro o cristallo (modello).	7034
30 » »	Sklarny a rafinerie, Josef Inwald akc. spol., a Praga.	Globo di vetro o cristallo (modello).	7035

Roma, 16 gennaio 1930 - Anno VIII.

Il Direttore: A. JANNONI.

(1308)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.